



# flash info paper

30 marzo 2020

## Gestire la Privacy in tempi di emergenza COVID-19: un approccio pragmatico alla luce delle recenti evoluzioni in materia

A seguito delle ultime novità normative nazionali ed internazionali, il presente numero del Flash Info Paper si propone di fare chiarezza sulla gestione dei dati personali trattati nell'ambito delle attività di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19.

### In questo numero:

#### Cosa

- comunicato stampa del Garante Privacy in tema Coronavirus del 2/3/2020
- "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14/3/2020
- "Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell'epidemia di COVID-19" del Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB) del 19/3/2020

#### Impatti:

- No ad Iniziative «fai da te» di raccolta dati
- Direttiva e-privacy e dati di geolocalizzazione

## INDICE

pag.

L'ondivaga interpretazione normativa 2

Tutela della privacy in ambito lavorativo 3

Pandemia globale: comitato europeo per la protezione dei dati ed e-privacy 4

Suggerimenti pragmatici e conclusioni 5

vai agli argomenti di interesse! 



Vuoi ricevere le notizie da BDO direttamente via email?  
Iscriviti alle nostre mailinglist.



# EMERGENZA COVID-19: L'ONDIVAGA INTERPRETAZIONE NORMATIVA

DAL PARERE SULLA BOZZA DI ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE AL COMUNICATO STAMPA DEL 2 MARZO 2020 DEL GARANTE PRIVACY

*Il contesto di profonda emergenza in cui oggi siamo coinvolti, ha condotto ad un'ondivaga interpretazione normativa delle disposizioni da applicare in materia. In particolare, le indicazioni fornite dal Garante Privacy sono risultate, in un primo momento, particolarmente restrittive per i soggetti privati e pubblici diversi dalle Autorità pubbliche, mentre in una seconda fase, più "flessibili" in considerazione della primaria esigenza di tutela della salute pubblica. Nel seguito una breve sintesi di detta evoluzione.*

## 1. SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DEVONO ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELLE ISTITUZIONI COMPETENTI

A seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la Protezione Civile ha predisposto una bozza di ordinanza in merito ai conseguenti interventi da porre in essere.

Il Capo dipartimento della Protezione Civile ha quindi deciso di sottoporre al Garante Privacy la predetta bozza di ordinanza, al fine di ottenere un parere sulla corretta gestione dei dati personali (ivi inclusi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR) da trattare in attuazione delle attività di protezione civile ivi previste.

Vista la bozza di ordinanza e gli atti a corredo della richiesta di parere, pertanto, il **Garante Privacy** si è pronunciato in maniera favorevole, osservando che:

- le disposizioni contenute nell'ordinanza risultavano idonee a rispettare le garanzie previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali nel contesto di una situazione di emergenza;
- alla scadenza del termine dello stato di emergenza, dovranno essere adottate da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte negli interventi di protezione civile di cui all'ordinanza, misure idonee a ricondurre detti trattamenti all'ambito delle ordinarie regole e competenze.

Il Garante, pertanto, ha immediatamente espresso parere favorevole al trattamento di questi dati da parte dei **soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile**, nonché da quei soggetti attuatori individuati ai sensi dell'art. 1 della medesima ordinanza.

## 2. GARANTE PRIVACY: NO AD INIZIATIVE "FAI DA TE" NELLA RACCOLTA DEI DATI

I successivi interventi normativi d'urgenza adottati dal Consiglio dei Ministri hanno definitivamente autorizzato le Autorità preposte alla raccolta e al trattamento dei dati personali dei soggetti provenienti dalle zone a rischio epidemiologico (ormai tutta l'Italia).

Tuttavia, gli altri soggetti pubblici e, soprattutto, quelli privati, si sono conseguentemente interrogati sulla possibilità di raccolta dei dati dei propri dipendenti, visitatori, trasportatori o fornitori, e sulle connesse misure da adottare.

In tale contesto è quindi intervenuto, nuovamente, il Garante per la Protezione dei dati personali, precisando (cfr. Comunicato stampa del 2.3.2020) che i **datori lavoro avrebbero dovuto astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato**, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o effettuando indagini non consentite, **informazioni su eventuali sintomi influenzali dei propri dipendenti e dei loro contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra-lavorativa**.

A tal riguardo, il Garante ha aggiunto che "**soggetti pubblici e privati devono attenersi alle indicazioni del Ministero della salute e delle istituzioni competenti**", invitando, pertanto, tutti i Titolari del trattamento ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalle suddette autorità competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus.

Questo perché la finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato (azienda sanitaria territoriale, medico di base e medico competente).



# TUTELA DELLA PRIVACY IN AMBITO LAVORATIVO

## PROTOCOLLO CONDIVISO: MISURE PRECAUZIONALI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### 3. PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

Il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto dalle Parti sociali il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, il quale mira ad agevolare le imprese non sanitarie all’adozione di protocolli di sicurezza finalizzati ad incrementare delle misure precauzionali di contenimento del contagio dal virus negli ambienti di lavoro.

Premesso che il DPCM dell’11 marzo 2020 ha previsto l’osservanza di misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID-19, le imprese sono oggi tenute ad adottare il predetto protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro:

- applicando le misure di precauzione ivi previste;
- integrando con altre equivalenti o più incisive misure secondo le peculiarità della propria organizzazione;
- favorendo un confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e, per le piccole imprese, con le rappresentanze territoriali .

#### Quali sono le misure previste dal Protocollo condiviso?

In ottemperanza al Protocollo, il datore di lavoro:

- deve **informare tutti i lavoratori**, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, e chiunque entri in azienda, circa le disposizioni delle Autorità competenti, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi documenti informativi;
- può **misurare la temperatura corporea** del personale prima dell’accesso al luogo di lavoro;
- deve stabilire **procedure di ingresso, transito ed uscita** dei fornitori esterni tali da ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

### GESTIONE DEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI DA PORRE IN ESSERE IN AMBITO PRIVACY

L’adozione di protocolli di sicurezza deve avvenire in ottemperanza alla vigente normativa privacy. Importanti istruzioni operative e interessanti spunti di riflessione, sono indicati nel medesimo Protocollo.

Tanto premesso, considerata la possibilità di misurare la temperatura corporea di chi intenda accedere ai luoghi di lavoro, dovranno essere osservate dal datore - nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/2003 (e ss.mm.ii.) - le seguenti istruzioni:

1. individuare i **soggetti preposti al trattamento dei dati eventualmente acquisiti per finalità di prevenzione del contagio da COVID-19, fornendo loro le istruzioni necessarie a garantire la gestione e la sicurezza di quei dati;**
2. in caso di **temperatura inferiore ai 37,5°**, consentire l’accesso senza registrare gli esiti della rilevazione;
3. nelle ipotesi di **temperatura superiore ai 37,5°**:
  - **fornire al soggetto adeguata informativa privacy** in merito ai suoi dati da trattare per finalità di prevenzione da COVID-19;
  - **registrare quindi dette informazioni, al fine di porre in essere ogni conseguente attività per la tutela dei propri dipendenti;**
  - **conservare le predette informazioni per una durata equivalente al termine dello stato d’emergenza**, senza comunicarle a terzi al di fuori di specifiche ipotesi (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria);
4. in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, dovranno in ogni caso essere assicurate modalità tali da **garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore;**
5. la disciplina sul trattamento dei dati personali dovrà essere rispettata anche nel caso in cui si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, in quanto **l’acquisizione di tali informazioni costituisce un trattamento dati.**



# PANDEMIA GLOBALE

## COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI ED E-PRIVACY

### 4. L'INTERVENTO DEL COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI - (EDPB)

Il Comitato europeo per la protezione dei dati ha inteso sottolineare, con la "*Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell'epidemia di COVID-19*" del 19 marzo 2020, che - anche in questi momenti di emergenza - Titolari e Responsabili del trattamento debbano garantire la protezione dei dati personali degli interessati.

La EDPB ha infatti ribadito la necessità di rispettare le norme in materia di protezione dei dati, atteso che "*L'emergenza è una condizione giuridica che può legittimare limitazioni delle libertà, a condizione che tali limitazioni siano proporzionate e confinate al periodo di emergenza*".

Interessanti le seguenti considerazioni del Comitato:

- "*I datori di lavoro possono ottenere informazioni personali nella misura necessaria ad adempiere ai loro obblighi e a organizzare le attività lavorative*";
- "*I datori di lavoro dovrebbero informare il personale sui casi di COVID-19 e adottare misure di protezione, ma non dovrebbero comunicare più informazioni del necessario. Qualora occorra indicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus (ad esempio, in un contesto di prevenzione) e il diritto nazionale lo consenta, i dipendenti interessati ne sono informati in anticipo tutelando la loro dignità e integrità*".

### E-PRIVACY: POTENZIALITÀ ED INCOGNITE SULLA GEOLOCALIZZAZIONE DEI SOGGETTI

In alcuni Stati membri, i Governi hanno previsto di utilizzare i dati di localizzazione da dispositivi mobili per monitorare, contenere o attenuare la diffusione del COVID-19.

Ne consegue, ad esempio, la possibilità di **geolocalizzare** le persone, anche al fine di inviare messaggi di sanità pubblica ai soggetti che si trovino in una determinata area, via telefono o SMS.

In linea di principio, i dati relativi all'ubicazione possono essere utilizzati dall'operatore **solo se resi anonimi o con il consenso dei singoli**.

L'art. 15 della direttiva e-privacy consente però agli Stati membri di introdurre misure legislative per salvaguardare la sicurezza pubblica. In ogni caso, solo laddove si tratti di una misura necessaria, adeguata e proporzionata all'interno di una società democratica, altresì limitata - se del caso - alla durata dell'emergenza.

### SOLUZIONE CONDIVISIBILE O LIMITAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE E VIOLAZIONE DELLA PRIVACY?

Premesso che "le norme in materia di protezione dei dati personali non si applicano ai dati che sono stati adeguatamente anonimizzati", quando non è possibile elaborare solo dati anonimi, non v'è altra strada, per gli Stati membri, se non quella di introdurre misure legislative per la salvaguardia della sicurezza pubblica.

Sul punto la discussione potrà essere molto accesa, specie nel caso in cui anche in Italia si dovesse valutare l'utilizzo di applicazioni per la georeferenziazione dei casi di contagio.

Non è un caso che, a fronte di dichiarazioni prudenti del Garante Privacy che non ne esclude a priori l'utilizzo purché orientato a criteri di temporaneità, proporzionalità, ragionevolezza e adeguate garanzie per gli interessati, c'è già chi comincia a parlare di "sospensione della privacy" per i casi di tracciatura dei contagi (si vedano ad esempio le dichiarazioni del Governatore del Veneto Luca Zaia).



# SUGGERIMENTI PRAGMATICI E CONCLUSIONI

## QUALE BASE GIURIDICA PUÒ AUTORIZZARE IL TRATTAMENTO DEI DATI "PARTICOLARI" IN MATERIA SANITARIA IN OTTICA "CORONAVIRUS"?

A seguito della lettura del considerando n. 46 del GDPR emerge la possibilità di applicare come base giuridica sia "rilevanti motivi di interesse pubblico" che "interessi vitali dell'interessato".

## QUALI SOGGETTI POSSONO ESSERE IDENTIFICATI COME PREPOSTI AL TRATTAMENTO DEI DATI ACQUISITI POST RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA DELL'INTERESSATO?

Il Protocollo condiviso del 14/3/2020 prevede l'attribuzione del trattamento di questi dati a specifiche "Funzioni preposte".

Tale previsione, forse dovuta all'esame di un articolo (il n. 85) del D.Lgs. N. 196/2003 oggi non più in vigore giacché abrogato dal D.Lgs. n. 101/2018, va interpretata nel senso di:

- individuare all'interno dell'azienda un **soggetto autorizzato al trattamento di questi dati**, adeguatamente istruito da parte del Titolare.
- individuare quale Responsabile del Trattamento dei dati un eventuale fornitore nell'ipotesi in cui venga delegata a tale soggetto terzo l'attività di misurazione della temperatura corporea del dipendente.

## NECESSARIA UNA INFORMATIVA SCRITTA AI FINI PRIVACY PER DIPENDENTI E VISITATORI?

L'informativa privacy predisposta per il trattamento dei dati ai fini dell'emergenza COVID-19 deve contenere le indicazioni fornite dal Protocollo condiviso dalle Parti sociali in merito alla liceità del trattamento, alla base giuridica ed alle finalità della stessa. Ciò premesso, è espressamente previsto che possa essere fornita anche "oralmente", altresì omettendo le informazioni di cui l'interessato è già in possesso.

## QUANTE INFORMATIVE PRIVACY?

Per il trattamento dei dati nell'ambito della emergenza sanitaria da COVID-19 va sicuramente sottoposta all'interessato una informativa che sia rispettosa delle indicazioni contenute nel Protocollo, oltre che di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia. Detta informativa può essere ulteriore e distinta ovvero integrativa (per finalità, basi giuridiche, durata dei trattamenti ecc.) rispetto a quella già predisposta per il trattamento dei dati dei dipendenti e per quella relativa all'accesso alle sedi aziendali.

Rispetto a quest'ultima, predisposta al fine di consentire a qualsiasi soggetto che intenda accedere alla sede della Società, ad es. in qualità di visitatore oppure fornitore, di conoscere che tipo di trattamento venga fatto dei propri dati personali (ad es. quelli acquisiti a mezzo sistema di videosorveglianza - se presente - ovvero quelle informazioni necessarie per l'adempimento, da parte del datore, di obblighi di legge - come nel caso di norme da rispettare per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro) potrà essere integrata, si potrà estendere, ai fini emergenza COVID-19, l'elenco delle basi giuridiche con l'esecuzione di un obbligo di legge.

## COME GESTIRE LE SEGNALAZIONI RELATIVE AL CONTAGIO DA COVID-19 DA PARTE DI UN DIPENDENTE?

E' importante assicurare la riservatezza dell'interessato e gestire in maniera adeguata le dovute comunicazioni: da un lato, offrendo alle competenti Autorità ogni informazione necessaria; dall'altro, tutelando - per quanto possibile e sempre nel rispetto delle norme di legge - l'anonimato del soggetto interessato.

## UTILIZZAZIONE DI DATI DI GEOLOCALIZZAZIONE DEI SOGGETTI AL FINE DI DIMINUIRE I CONTAGI DA COVID-19: LE POSSIBILI INTERPRETAZIONI.

Il dibattito sul tema è ancora aperto. Il Garante Privacy, ha rilasciato in merito delle interviste, dichiarando:

- *"Si al tracciamento dei contatti ma con un decreto temporaneo; non si tratta di sospendere la privacy, ma di adottare strumenti efficaci di contenimento del contagio, pur sempre nel rispetto dei diritti dei cittadini"*;
- *"La disciplina di protezione dei dati coniuga esigenze di sanità pubblica e libertà individuale, con garanzie di correttezza e proporzionalità del trattamento. [...] Un decreto-legge potrebbe coniugare tempestività della misura e partecipazione parlamentare. Va da sé che la durata deve essere strettamente collegata al perdurare dell'emergenza"*;
- *"La chiave è nella proporzionalità, lungimiranza e ragionevolezza degli interventi, oltre che nella loro temporaneità. Il rischio che dobbiamo esorcizzare è quello dello scivolamento inconsapevole dal modello coreano a quello cinese, scambiando per efficienza la rinuncia a ogni libertà e la delega cieca all'algoritmo per la soluzione salvifica"*.

\* (cfr. intervista del 26/3/2020 pubblicata sul sito del Garante)



Contatti:  
BDO Italia S.p.A.  
[ras@bdo.it](mailto:ras@bdo.it)

Viale Abruzzi, 94  
20131 Milano  
Tel: 02 58 20 1

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con circa 88.000 professionisti altamente qualificati in più di 167 paesi. In Italia BDO è presente con oltre 800 professionisti e 18 uffici, una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 30 marzo 2020.

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2020 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.